

Oggetto: ADM Open hearing 11 dicembre 2020: Energia elettrica e gas naturale. Nuove comunicazioni obbligatorie. Osservazioni

La scrivente Federazione, con riguardo all'*open hearing* di cui all'oggetto, dedicato al tema delle nuove comunicazioni obbligatorie ex art.12 del DL 124/2019, per i distributori e i venditori di energia elettrica e di gas naturale, nel ringraziarVi per l'opportunità di confronto offerta, indica, di seguito, le principali osservazioni e/o proposte connesse al nuovo adempimento.

- Le nuove regole comporteranno un notevole aggravio degli adempimenti; occorrerebbe pertanto prevedere una periodicità di trasmissione dei dati con cadenza quadrimestrale;
- si chiede di confermare che tra le rendicontazioni mensili e la dichiarazione di consumo annuali non vi saranno vincoli di quadratura. A titolo esemplificativo, un cliente attivato e fatturato per errore per 1 mese, per il quale poi nei mesi successivi viene verificato l'errore e stornata la fatturazione, verrà rendicontato in una delle dichiarazioni mensili ma di fatto non sarà presente nei consumi della dichiarazione di fine anno; si chiede di confermare che tali differenze saranno tollerate e non daranno luogo ad alert "automatici";
- i distributori di energia elettrica sono già tenuti a comunicare i quantitativi fatturati ai vari traders al Sistema Informativo Integrato; i nuovi adempimenti ne appesantiranno ulteriormente l'operatività;
- le dichiarazioni annuali dovranno essere la somma delle comunicazioni mensili o potranno esserci degli aggiustamenti?
- Considerato che, in base all'art. 26, comma 13, del TUA, l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato in sede di dichiarazione annuale, si chiede di specificare se ci sarà un controllo tra la somma delle 12 comunicazioni mensili e la dichiarazione annuale;
- si chiede conferma che sarà possibile rettificare eventuali comunicazioni errate, con modalità e tempistiche che verranno indicate dall'ADM;
- i dati comunicati dai distributori e quelli comunicati dai venditori non potranno mai combaciare, dal momento che non sussiste alcuna correlazione tra gli stessi (basti pensare alla frequenza della fatturazione - mensile, bimestrale, trimestrale, ecc. - da parte dei venditori, a seconda della tipologia di utente o contratto, ai differenti sistemi di stima, ecc);
- la differente frequenza nella fatturazione (mensile, bimestrale, ecc) può far rilevare scostamenti in alcuni mesi (ad es. perché si fatturano i mensili, i bimestrali o i trimestrali nello stesso mese), che si riequilibrano nei mesi successivi, senza però incidere sull'obbligo di mantenere costanti le rate di acconto; si chiede di confermare che i dati delle comunicazioni mensili non andranno ad incidere sugli importi delle rate di acconto;
- si chiede di specificare se l'aggregazione dei dati dovrà avvenire per provincia o meno;
- durante l'*open hearing* si è parlato di sanzione applicabile in caso di errori; a quale norma si fa riferimento?



- da valutare potenziali squadrature dovute alla presenza, nelle filiere gas/energia, di soggetti grossisti puri che, pur non assumendo qualifica di soggetti obbligati, figurano come utenti del trasporto/distribuzione;
- si chiede di valutare la possibilità di mettere a disposizione anche il canale U2S accanto al S2S, prevedendo la possibilità di effettuare l'upload del file XML contenente i dati da comunicare; si potrebbe inoltre prevedere la trasmissione dei dati mediante posta elettronica dedicata, con possibilità di inoltrare files anche in formato .xls o.csv;
- per quanto riguarda il gas naturale, le comunicazioni mensili dei distributori dovrebbero far riferimento al gas "fatturato" in luogo del gas "fornito";
- per i distributori, occorrerebbe chiarire se andranno inviate singole comunicazioni per codice REMI o, diversamente, un'unica comunicazione cumulativa per ciascun distributore e, in tal caso, quale codice ditta si dovrà utilizzare (es: 10 codici ditta tutti rilasciati nella stessa provincia che è anche la provincia della sede legale; in tal caso, quale codice deve impiegarsi?);
- nella comunicazione del venditore è prevista anche l'indicazione dei dati contenuti, genericamente, nel Quadro I: occorrerebbe specificare per quale tipologia di fornitura e sarebbe opportuno specificare che è esclusa la tipologia M;
- visto che nel I trimestre del 2021 si dovrà gestire l'invio della dichiarazione con la nuova piattaforma di accoglienza (NPA), si chiede che la decorrenza della trasmissione delle nuove comunicazioni, in sede di prima applicazione, non avvenga prima del 31.07.2021.